

Nuovi salari minimi CCNT

(valido dal 1° febbraio 2025, risp. per le aziende stagionali dalla stagione estiva 2025)

Art. 10 Salari minimi

- 1 Salari lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni

dal 1.2. 2025
(o stagione estiva 2025)

I a)	Collaboratori senza apprendistato	CHF 3706.–
I b)	Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso	CHF 3935.–
II	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente	CHF 4062.–
III a)	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente	CHF 4519.–
b)	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL	CHF 4626.–
IV	Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr	CHF 5282.–

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell'8 % mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata al presente CCNL.

- 2 I salari minimi di cui all'articolo 10 capoverso 1 non si applicano:

- ai collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una forma-zione a tempo pieno;
- ai collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che pro-vengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato;
- ai praticanti ai sensi dell'articolo 11.

- 3 In caso di controversia, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore a una categoria, l'equipollenza di una formazione professionale o la possibilità di deroga ai salari minimi.

Salari precedenti	01.01.07– 30.06.07	01.07.07– 31.12.07	01.01.08– 31.12.08	01.01.09– 31.12.11	01.01.12– 31.12.13	01.01.14– 31.12.16
I a)	3242.-	3242.-	3300.-	3383.-	3400.-	3407.-
I b)	*)	*)	*)	*)	3600.-	3607.-
II	3661.-	***)	***)	***)	3700.-	3707.-
II a)		3480.-	3480.-	3567.-	****)	****)
II b)		3661.-	3730.-	3823.-	****)	****)
III	**)	**)	**)	**)	****)	****)
III a)	3986.-	3986.-	4070.-	4172.-	4100.-	4108.-
III b)	4397.-	4397.-	4475.-	4597.-	4200.-	4208.-
III c)	4397.-	4397.-	4475.-	4597.-	****)	****)
III d)	4576.-	4576.-	4670.-	4787.-	****)	****)
IV					4800.-	4810.-
IV a)	5485.-	5485.-	5600.-	5740.-	****)	****)
IV b)	6612.-	6612.-	6750.-	6919.-	****)	****)
Salari precedenti	01.01.17– 31.03.18	01.04.18– 31.12.18	01.01.19– 31.12.21	01.01.22– 31.12.22	01.01.23– 31.12.23	01.01.24– 31.01.25
I a)	3417.-	3435.-	3470.-	3477.-	3582.-	3666.-
I b)	3618.-	3637.-	3675.-	3682.-	3803.-	3892.-
II	3718.-	3737.-	3785.-	3793.-	3927.-	4018.-
II a)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
II b)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III a)	4120.-	4141.-	4195.-	4203.-	4369.-	4470.-
III b)	4221.-	4243.-	4295.-	4304.-	4473.-	4576.-
III c)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
III d)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
IV	4824.-	4849.-	4910.-	4920.-	5108.-	5225.-
IV a)	****)	****)	****)	****)	****)	****)
IV b)	****)	****)	****)	****)	****)	****)

*) Dal 1° gennaio 2002 le categorie I a) e b) sono raggruppate nella categoria I.

***) Dal 1° luglio 2005 le categorie III a), b), e) e d) sono separate.

****) Dal 1° luglio 2007 è stato introdotto il salario minimo per i titolari di un certificate federale di formazione pratica.

****) Dal 1° gennaio 2012 la formazione professionale è determinate per la classificazione nelle categorie salariali.

Art. 11 Salario minimo per praticanti

- 1 Gli studenti che che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno CHF 2385.– se
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure
 - assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure
 - assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.
- 2 I contributi che l'azienda in cui si svolge il periodo di pratica versa alla scuola professionale non sono parte integrante del suddetto salario minimo.
- 3 Dal salario del praticante non si possono effettuare deduzioni a favore della scuola.

Salari precedenti	01.01.00-31.12.01	01.01.02-31.12.05	01.01.06-31.12.07	01.01.08-31.12.11	01.01.12-31.12.13	01.01.14-31.12.16
	2000.–	2050.–	2075.–	2115.–	2168.–	2172.–
Salari precedenti	01.01.07-31.03.18	01.04.18-31.12.18	01.01.19-31.12.21	01.01.22-31.12.22	01.01.23-31.12.23	01.01.24-31.01.25
	2179.–	2190.–	2212.–	2216.–	2303.–	2359.–